Comune di Napoli

Piano regolatore generale 1939

Allegato al n. 65 di Urbanistica

Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore Generale del 1939

NORMA I

I proprietari degli immobili compresi entro i confini generali del Piano Regolatore Generale nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del Piano Regolatore Generale. Dovranno, inoltre i proprietari suindicati osservare le disposizioni particolari dei regolamenti comunali, edilizia e di igienica e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dalla Amministrazione Comunale Generale.

NORMA II

Agli effetti della norma precedente il Piano Regolatore generale della Città distingue le seguenti zone:
zona intensiva:
a) vecchio centro; b) quartiere degli affari; c) esterna;
zona semintensiva:
a) a fronte unito; b) a palazzine;
zona estensiva per casette a schiera;
zona estensiva a villini;
zona estensiva per ville signorili;
zona destinata ad aree e parchi pubblici;
zona di rispetto e panoramica di primo grado;
zona di rispetto e panoramica di secondo grado;
zona agricola;
zona industriale.
La presente norma sostituisce l'art. 12 del regolamento edilizio della Città di Napoli approvato dal Commissario straordinario del Comune con deliberazione 15-9-'35 XIII, n. 2372 e 10-10-'35 XIII n. 2584.

NORMA III - **Zona intensiva**

a) *Vecchio centro*:
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = 3L : 2 altezza massima metri 32.
Numero massimo dei piani: 8. È consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzioni sul confine stradale a fronte unico e separato.
Distanza fra i fabbricati: minima 8 metri, 4 dal confine di ciascuna proprietà.
Metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati.
Sono consentiti i cortili chiusi.
La superficie del cortile deve essere non minore di un sesto della superficie complessiva dei muri perimetrali che chiudono il cortile stesso.
La distanza media tra due corpi di fabbrica opposti deve essere non minore di metà dell'altezza massima del fabbricato: minima m. 8.
Sono consentite chiostrine per aereazione e luce, nelle quali possano affacciare soltanto scale secondarie e servizi. La superficie delle chiostrine deve essere non minore di un ventesimo della superficie complessiva dei muri perimetrali che circondano la chiostrina: minimo metri 4 per 4.
Ricoveri di protezione antiaerea negli scantinati.
b) *Quartiere degli affari*
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L) : H = 4L/3;
Altezza massima metri 32;
Numero massimo di piani: 8.
È consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzione sul confine stradale a fronte unito o separato.
Distanza tra fabbricati separati: metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati, minima 8 metri, 4 dal confine di ciascuna proprietà.
Cortili aperti. Sono consentiti corpi di fabbrica sul confine opposto a quello stradale per un'altezza massima di 9 metri. Distanza fra due corpi di fabbrica opposti di almeno la metà dell'altezza del corpo di fabbrica più alto.
c) *Esterna*
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = 4L/3;
Altezza massima metri 25.
Numero massimo di piani: seminterrato e 6 piani.
È consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento non sia minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzioni sul confine stradale a fronte unito o separato.
Distanza tra i fabbricati separati: metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati, minima 8 metri, 4 dal confine di ciascuna proprietà.

Cortili aperti. Sono consentiti corpi di fabbrica sul confine opposto a quello stradale per un'altezza massima di metri 9.
Distanza fra due corpi di fabbrica opposti di almeno la metà dell'altezza del corpo di fabbrica più alto.

NORMA IV - **Zona semintensiva**

a) *Fronte unito*
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = m. 8 + L.
Altezza massima metri 16,20.
Numero massimo di piani: seminterrato e 4 piani. È consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzioni sul confine stradale a fronte unito.
Cortili aperti: sono consentiti corpi di fabbrica normali al corpo di fabbrica principale distanziati l'uno dall'altro non meno di una volta e mezzo la sporgenza di essi dal corpo di fabbrica principale. La detta sporgenza deve distare di almeno 4 metri dal confine del suolo.
b) *Palazzine*
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = m. 8 + L.
Altezza massima metri 16,20.
Numero massimo di piani: seminterrato e 4 piani. È consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzioni isolate senza negozi e botteghe.
Costruzioni arretrate sul fondo stradale di metri 4.
Lunghezza massima del fronte delle costruzioni su strada metri 30, aumentabile fino a un massimo di metri 40, purché la eccedenza sia ulteriormente arretrata di metri 4.
Distanza fra fabbricati: ciascun fabbricato dovrà distare da ogni confine, eccetto quello stradale, almeno di metri 6.
Distanza minima fra i corpi di fabbrica di una stessa costruzione: metri 8.

NORMA V - **Zona estentiva per casette a schiera**

Altezza massima dei fabbricati: metri 10.
Numero massimo dei piani: seminterrato e due piani. Èconsentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato.
Costruzioni arretrate dal confine stradale di metri 4 a fronte unito.
Distanza minima del fabbricato dal confine opposto a quello stradale: metri 12.
Sono vietate botteghe e negozi.

NORMA VI - **Zona estensiva a villini**

Altezza massima dei fabbricati: metri 13.
Numero massimo di piani: 3.
Costruzioni isolate arretrate dal confine stradale di almeno metri 4.
Distanza dagli altri confini: metri 6 (minima). È consentita la costruzione su uno dei confini non stradali.
Superficie massima coperta per lotti inferiori ai mille metri quadrati: un sesto dell'area del lotto più 100 metri quadrati.
Superficie massima coperta per lotti superiori ai mille metri quadrati: un quinto dell'area.

NORMA VII - **Zona estensiva per ville signorili**

Costruzioni distanti dai confini di almeno metri 8.
Superficie massima coperta: un ventesimo dell'area del lotto.
Le costruzioni dovranno essere consentite soltanto dietro speciale autorizzazione della Sovraintendenza all'Arte Medioevale e Moderna per la Campania.

NORMA VIII - **Zona destinata ad aree e parchi pubblici**

È vietata qualsiasi costruzione non di uso pubblico.

NORMA IX - **Zona di rispetto e panoramica di primo grado**

È consentita soltanto la costruzione di ville signorili alle quali è applicabile quanto contenuto nella norma VII.

NORMA X - **Zona di rispetto e panoramica di secondo grado**

È vietata ogni costruzione.

NORMA XI - **Zona agricola**

È consentita la costruzione di case rurali con una superficie coperta massima di un cinquantesimo del lotto.

NORMA XII - **Zona industriale**

Sono vietate le costruzioni ad uso esclusivo di abitazione; la costruzione di case ad uso di civili abitazioni sarà permessa soltanto quando ne sia fatta richiesta dai proprietari di stabilimenti già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

Visto:
Il podestà
F.to Orgera

(timbro)

Per copia conforme
Il segretario generale
F.to Canalini

Norme e prescrizioni tecniche aggiuntive previste per delimitate zone oggetto di variante del P.R. 1939 - Approvate con decreto presidenziale n. 1373 del 24-7-1962

Norma III/d con le seguenti caratteristiche:

Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L):

$$H = 4\ L/3$$

Altezza max m. 26 (ventisei)
Numero max dei piani: piano terreno e sette piani. Costruzione su confine a fronte separato con lunghezza di fronte non superiore al doppio dell'altezza.
Distanza tra i fabbricati separati: metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati, col minimo di m. 10 (dieci); m. 5 (cinque) dal confine di ciascuna proprietà.
Cortili aperti: sono consentiti corpi di fabbrica sul confine opposto a quello stradale per un'altezza max di m. 9 (nove).
Distanza tra due corpi di fabbrica opposti non minore della metà dell'altezza del corpo di fabbrica più alto.
Utilizzazione dell'area 0.7 (sette decimi).

Zona semintensiva a palazzine regolata dalla norma IV/d

Con le seguenti caratteristiche:
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L):

$$H = 1{,}3\ L$$

Altezza max di facciata verso valle m. 20 (venti).
Numero massimo dei piani: 5 (cinque) oltre il piano terreno o seminterrato.
Costruzioni isolate senza negozi e botteghe.
Lunghezza max dei fronti su strada m. 40 (quaranta) comunque non superiore al doppio dell'altezza.
Distanza di ogni fabbricato dal confine, eccetto quello stradale, m. 10 (dieci) da misurarsi orizzontalmente.
Utilizzazione dell'area 0,5 (cinque decimi)

Zona semintensiva a fronte unito - Norma IV/c

Con le seguenti caratteristiche:
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L):

$$H = 1{,}3\ L$$

Altezza max m. 21 (ventuno).
Numero max dei piani 5 (cinque) oltre il piano terreno.
Costruzione su confine stradale a fronte unito.
Utilizzazione dell'area 0,5 (cinque decimi).

Zona semintensiva a palazzine regolata dalla norma IV/f

Con le seguenti caratteristiche:
Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L):

$$H = 1{,}3\ L$$

Altezza max di facciata verso valle m. 12 (dodici)
misurata a partire dalla quota più bassa del fabbricato a sistemazione avvenuta del terreno.
Numero max dei piani: tre oltre il seminterrato.
Costruzioni isolate senza negozi e botteghe lunghezza max dei fronti su strada non superiore al doppio dell'altezza.
Distanza di ogni fabbricato dal confine, eccetto quello stradale, m. 10 (dieci) da misurarsi orizzontalmente.
Utilizzazione dell'area 0,5 (cinque decimi).

Norme fabbricative speciali

Preventivamente approvate dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Campania con note N. 7065 del 24-10-1957 e N. 7542 del 17-9-59 previo parere favorevole espresso dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota N. 14160 Divisione IV in data 10 ottobre 1957.
Tali norme speciali saranno da ritenersi vincolative salvo a consentirsi lievi variazioni nella forma dei fabbricati in rapporto al definitivo studio architettonico di ognuno, purché per la lottizzazione non si superi il volume edilizio complessivo ammesso.